

ACCORDO AZIENDALE DI II LIVELLO

Addìagosto 2014

Fra

Elior Ristorazione SpA – Divisione Itinere, rappresentata da,

Clean Service srl, rappresentata dal dott. Antonio Di Loreto;

+ altre le parti presenti nel perimetro dell'appalto.....di presenza o per delega

E

Le Segreterie Nazionali delle seguenti OOSS:

FIT – CISL rappresentata da

FILT CGIL rappresentata da

UILTRASPORTI rappresentata da

UGL TAF rappresentata da

FAST CONFSAI rappresentata da

SALPAS ORSA FERROVIE rappresentata da

Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF), per le società Elior - Divisione Itinere – Clean Service,

Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società Elior - Divisione Itinere – Clean Service,

potranno conseguire gli obiettivi fissati dal Committente Trenitalia.

Le parti intendono pertanto raggiungere un livello di contrattazione maggiormente mirata alla gestione peculiare del settore, nel quale viene richiesta una specifica professionalità per la diversità delle esigenze di servizi offerti alla clientela.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme previste dal presente accordo si applicano, al personale diretto e indiretto impiegato nel perimetro dell'appalto dei servizi di ristorazione e caring a bordo treno e servizi accessori e complementari.

Il presente accordo annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e intese tra le parti, ad eccezione di quelli con efficacia in ambito logistico.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 012014 al 30 2017 salvo proroghe o rinnovi, che dovranno avvenire per il tramite di forma scritta ed a seguito di procedura di rinnovo così come previsto all'art. 5 CCNL Mobilità-AF 20.07.2012.

Articolo 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI

Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:

- Informazione
- Contrattazione

Informazione

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell' art. I CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
- modifica della macrostruttura organizzativa;
- dettaglio delle attività date in appalto;
- andamento generale dell'orario di lavoro;
- percorsi formativi;

- dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell'ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
- progetti di azioni positive;
- obiettivi di produttività;
- tassi di adesione al Fondo Pensione Complementare Eurofer (PM: Occorre stipulare specifico accordo);
- modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;

A livello di unità produttiva:

- Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale (in occasione del "Cambio orario di Trenitalia) ;
- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo Aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:

- norme applicative della disciplina del lavoro;
- disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- effetti dell'attività di promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
- effetti delle modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
- formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;
- modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni
- i programmi di riequilibrio delle risorse umane;

A livello di unità produttive:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
- linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

Articolo 2 - UNITA' OPERATIVE

In applicazione dell'art. 45 punto 2 del CCNL Mobilità-AF del 20 luglio 2014 si definiscono le seguenti Unità Operative:

Torino, Milano, Verona, Venezia, Pescara, Bari, Lecce, Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Firenze.

Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Le parti, in considerazione delle peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno e delle premesse del presente Contratto, hanno individuato una nuova figura professionale che viene inserite in via sperimentale. A mero titolo esemplificativo di seguito si riporta una descrizione delle mansioni:

Livello professionale C: TECNICI

Area Manager

Lavoratori che svolgono analisi periodiche sull'andamento delle risorse e/o attività assegnate e fornisce feedback su problematiche che impattano sul clima organizzativo; propone suggerimenti per l'incremento delle vendite e collabora con la funzione "formazione" per valutare l'efficacia degli interventi formativi e propone eventuali ulteriori sessioni; contribuisce allo sviluppo del fatturato secondo le indicazioni di budget ricevute (p.e. illustrando le nuove iniziative promozionali); verifica che il personale operativo attui le procedure anche dal punto di vista comportamentale al fine di diffondere la cultura della soddisfazione del Cliente; verifica la conoscenza e l'applicazione delle procedure in materia di igiene dei prodotti (HACCP) e di prevenzione e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2004).

PROFILI CLEAN

Articolo 4 - ORARIO DI LAVORO

Al personale si applicano, in materia di orario di lavoro, le previsioni di cui all'art. 28 del CCNL Mobilità AF 20.07.12, per il personale mobile vale quanto previsto al punto 2.7.F del predetto articolo.

La fase negoziale propedeutica a realizzare le elevazioni previste ai punti F.3 e F.5 del punto 2.7.F dell'ar.28 del CCNL, è quella nazionale, nell'ambito della definizione dei criteri di ripartizione della produzione.

Atteso che le flessibilità di cui ai precedenti punti rientrano nelle previsioni di cui al DPCM 22 gennaio 2013 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a fronte dell'attivazione delle stesse scattano i riconoscimenti economici definiti al successivo art. 9 "Trattamento economico".

Articolo 5 - PERMESSI SINDACALI

Ferme restando le previsioni della legge 300/70 nonché dell'art. 8 CCNL della Mobilità – Area AF del 20.7.2012, convenendo sulla necessità di ridurre l'attuale numero di giornate da riconoscere per lo svolgimento delle attività sindacali, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle dinamiche occupazionali, in applicazione del punto 3 del predetto articolo, si conviene, per tutte le organizzazioni sindacali stipulanti, sulla seguente disciplina dei permessi sindacali retribuiti:

1. Come parte Aziendale, ai fini di qualsiasi computo, s'intende ogni singola società coinvolta nel perimetro dell'appalto di cui in premessa. La base di calcolo verrà considerata sui dipendenti della singola società.
2. I componenti le RSU o, fino alla loro costituzione, le RSA, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 nr. 300 e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e s.m.i
3. Il monte giornate mensile di permessi sindacali retribuiti riconosciuto complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale sarà pari al numero degli iscritti moltiplicato per il coefficiente 0,10. In caso di convocazione da parte dell'Azienda, ciascuna organizzazione sindacale avrà diritto ad un numero massimo di numero 3 permessi per evento, che non inficerà il totale permessi mensile. L'applicazione del coefficiente, qui previsto, al numero degli iscritti per ciascuna sigla avverrà nel mese di marzo di ogni anno. Solo in fase di implementazione, verrà applicato sul numero degli iscritti del mese di settembre 2014.
4. Le domande di fruizione del permesso dovranno pervenire alla Società datrice con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. L'Azienda fornirà la comunicazione di risposta entro le 48 successive alla presentazione.

Articolo 6 - PASTI AZIENDALI

Premesso che per il personale cui si applica il presente contratto valgono le previsioni dell'art. 51 CCNL Mobilità AF 20.07.2012, il valore del singolo ticket è pari a Euro 5,20.

Articolo 7 - MALATTIA

Per quanto attiene alla disciplina della Malattia e infortunio, le parti rinviano integralmente al dettato degli art. 32 e 33 CCNL Mobilità AF 20.07.2012

Art. 8 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO EUROFER

Le parti, nel riconoscere l'applicazione dell'art.54 del CCNL Mobilità AF 20.07.2012 al personale dipendente dalle società che applicano il presente contratto, individuano nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del suddetto personale.

Le parti provvederanno a disciplinare i dettagli tecnici dell'adesione al Fondo entro e non oltre 30 gg dalla firma del presente accordo.

Art. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti al fine di sviluppare la capacità produttiva delle aziende che applicano il presente Contratto, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di sviluppo di nuove attività, in particolare, con l'adozione della nuova strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti convengono che:

1. INDENNITÀ DI ASSENZA DA RESIDENZA

Al personale viaggiante viene riconosciuta l'indennità di assenza dalla residenza così come disciplinato dall'art. 77 punto 2) del CCNL Mobilità Ferroviaria per quanto attiene al trattamento normativo.

Con riferimento alla parte economica, l'Azienda corrisponderà un compenso per assenza dalla residenza secondo il seguente schema:

- Per servizi senza riposo fuori residenza: €
- Per servizi con riposo fuori residenza: €

2. DIARIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE

Al personale di bordo che garantisce una quantità minima di nr. ore di scorta, come da definizione ex art. 28 punto 2.1 lettera c) CCNL applicato, maturate mensilmente, compete una diaria del valore di Euro applicata per ciascuna ora.

3. INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

L'indennità di cui all'art.80 punto 1 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012 sarà erogata unicamente al personale con qualifica di responsabile dei servizi a bordo treno.

Art. 10 - PREMIO DI RISULTATO

In applicazione di quanto definito all'art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale a cui si applica il presente Contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità Aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale.

Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti territoriali di riferimento per consuntivare i risultati e la misura media annuale del premio saranno definiti in uno specifico accordo nazionale che le parti si impegnano a stipulare entro il 30 ottobre 2014.

Art. 11 - WELFARE AZIENDALE

In considerazione del particolare momento di disagio economico, la Società offre ad ogni dipendente la copertura economica inerente l'erogazione di prestazioni odontoiatriche, quale supporto a compenso delle spese sostenute dalle famiglie

Il dettaglio delle prestazioni viene allegato in separato documento esplicativo.